

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1683}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE SABBATA, TRIVA, RAFFAELLI, RAUCCI, BALDASSI,
CESARONI, DONELLI, DULBECCO, FABBRI SERONI ADRIA-
NA, FAENZI, FLAMIGNI, IPERICO, LAVAGNOLI, LODI FAU-
STINI FUSTINI ADRIANA, MENDOLA GIUSEPPA, TOR-
TORELLA ALDO, TRIPODI GIROLAMO**

Presentata il 15 febbraio 1973

**Provvedimenti per l'accollo allo Stato con facoltà di tra-
sformazione dei mutui di comuni e province diversi da
quelli a copertura dei disavanzi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che si propone completa la proposta di consolidamento avanzata con altra proposta di legge per i mutui di copertura di disavanzi economici dei bilanci dei comuni e delle province, compresi i disavanzi delle aziende di gestione dei servizi, e per i disavanzi di amministrazione.

L'intervento per i mutui diversi da quelli sopra richiamati, risponde alla esigenza di completare l'alleggerimento del dissesto finanziario degli enti locali, in modo da consentire il loro decollo verso le funzioni nuove che debbono assolvere con l'attuazione del sistema delle autonomie previsto dalla Costituzione e in modo da consentire il successo del nuovo ordinamento della finanza locale che deve accompagnare il nuovo ruolo degli enti.

Non si tratta, infatti, di chiudere un ciclo di indebitamento, per riaprirne uno del tutto analogo al precedente, in modo da rendere necessario analogo provvedimento al riformarsi di analoga situazione a più o meno breve scadenza, poiché questa sarebbe la previsione di una politica legislativa di assai discutibile correttezza.

Lo scopo della proposta è, invece, quello di preparare i comuni e le province alla riforma della finanza locale. Certo non può tacersi che il regime transitorio previsto dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, nonché dai conseguenti decreti delegati con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651 (tradotto in direttive con la circolare n. 15 del 9 dicembre 1972 del Ministero delle finanze) non si muove nel senso di una ri-

forma capace di assicurare agli enti il pieno esercizio dell'autonomia, ma si muove nel senso del contenimento e della subordinazione ulteriore della finanza locale a un sistema accentrato della finanza pubblica, predisponendone fin da ora le condizioni più favorevoli di applicazione. In modo particolare il congegno del fondo di risanamento appare infatti quello di un calcolo delle possibilità di contenimento attraverso l'imposizione a comuni e province della formazione di un piano detto di risanamento (quasi che da loro dipendesse la crisi finanziaria) che dovrebbe formularsi solo con la riduzione delle spese essendo vincolata la parte attiva del bilancio da entrate rese più rigide che per il passato dal richiamato regime transitorio e con l'aggravante che il piano è soggetto ad approvazione di merito con procedure e da parte di organi che sono in contrasto con la Costituzione.

Il consolidamento dei mutui non può perciò essere considerato come una correzione del regime transitorio, ma piuttosto come il richiamo alla necessità di una radicale correzione che rovescia il suo attuale significato e apre la strada a una modificazione sostanziale delle condizioni della finanza locale. Basta considerare che nel regime transitorio e nel piano di risanamento non appaiono nemmeno per memoria le funzioni che le regioni debbono delegare a comuni e province e che sono destinate a far parte del corpo fondamentale della spesa locale.

Non si può d'altra parte negare che l'indebitamento di comuni e di province anche per la parte destinata agli investimenti è avvenuto per far fronte a necessità sociali inderogabili, non altrimenti fronteggiabili data la scarsità dei mezzi testimoniata dal crescente ammontare dei disavanzi economici. Si tratta di necessità sociali alle quali deve comunque provvedere la finanza pubblica nella sua unità. Corrisponde perciò all'oggetto degli investimenti tanto la fornitura di mezzi economici a basso costo agli enti che li effettuano, quanto l'intervento dello Stato. A entrambi questi fini si intende far fronte accollando allo Stato l'onere per i mutui, ma addebitando agli enti il rimborso dei residui di capitale in quaranta annualità con applicazione dell'interesse del 3 per cento. Agli enti rimane perciò una parte di onere, in considerazione del fatto che l'indebitamento per gli investimenti è un fatto normale della finanza moderna.

Il principio dell'intervento dello Stato nelle spese di investimento locale non è nuovo nella nostra legislazione, che conosce opere pub-

bliche locali finanziate in modo totale con il bilancio dello Stato, oppure realizzate con mutui contratti dagli enti locali ma con onere totale o parziale a carico dello Stato a seconda della natura delle opere e delle condizioni degli enti (opere igieniche, stradali, di edilizia scolastica, eccetera).

Si tratta di dare un carattere generale ed uniforme a questo ulteriore intervento in via eccezionale, in considerazione della fase transitoria che la finanza locale sta attraversando.

Come ultima considerazione vanno ricordati i voti espressi dalle associazioni che operano nel campo delle autonomie e dalle loro varie assemblee (Lega nazionale per le autonomie e i poteri locali, in numerosi documenti dell'assemblea, del Consiglio e della giunta nazionale, ANCI, da ultimo all'assemblea nazionale di Bordighera del 1971 e al convegno di Viareggio del 1972, UPI, eccetera) che hanno sempre affermato come momento iniziale necessario di risanamento della finanza locale la sistemazione della complessa situazione debitoria con il consolidamento, l'allungamento della durata delle operazioni, l'intervento dello Stato.

Con il primo articolo si dispone che lo Stato subentra nel pagamento delle rate di ammortamento e interessi dei mutui contratti dai comuni e dalle province per scopi diversi dalla copertura di disavanzi economici dei loro bilanci e dei disavanzi di gestione delle loro aziende riferiti a tutto il 1972.

L'ultimo comma dell'articolo dà allo Stato la facoltà di novare i mutui trasformandoli in operazioni quarantennali e la facoltà di estinguerli provvedendosi dei mezzi necessari con la emissione di cartelle.

Il secondo articolo contiene una norma tecnica per la liberazione delle garanzie già impegnate da comuni e province. Tale norma è conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'obbligazione passiva e al tempo stesso è il mezzo per restituire a comuni e province quella disponibilità di spesa attraverso operazioni di finanziamento che per la maggior parte dei comuni indebitati è esaurita o in via di esaurimento.

Con il terzo articolo si regolano le condizioni di parziale rimborso allo Stato degli oneri che con questo provvedimento deve assumersi.

Il corrispettivo specifico che sta a fronte di questo gruppo di operazioni consente un trattamento diverso da quello previsto nella proposta relativa all'indebitamento derivante dal normale funzionamento e dalla corrente gestione dei servizi. Il rimborso è disposto

per rate di quaranta annualità al tasso di interesse del 3 per cento, qualunque sia la durata e la forma dell'operazione scelta dallo Stato; ciò al fine di porre comuni e province in condizione di parità, indipendentemente dalle scelte che lo Stato deve essere libero di effettuare in relazione alle esigenze della propria e generale situazione finanziaria. L'ultimo comma indica la sanzione per il caso

di mancato versamento dei rimborsi, mentre l'articolo quattro dispone per la copertura della spesa dello Stato.

Confidiamo che la Camera voglia rendersi interprete delle indifferibili esigenze delle autonomie locali con l'approvazione di questo progetto di legge che intende contribuire a sollevarle in modo almeno provvisorio dalla crisi che le comprime.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1973 lo Stato subentra nel pagamento delle residue annualità di ammortamento dei mutui che i comuni e le province hanno in corso di estinzione alla data del 30 giugno 1973 con esclusione dei mutui per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci, dei disavanzi di gestione delle aziende di comuni, province e loro consorzi e dei disavanzi di amministrazione.

Restano fermi il saggio di interesse e le altre condizioni previste dalla concessione originaria.

Tuttavia il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare con la Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito, anche in deroga ai loro statuti, la trasformazione dei mutui medesimi in nuovi prestiti ammortizzabili in un periodo massimo di 40 anni; è altresì autorizzato ad estinguere anticipatamente i mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti anche con emissioni di cartelle.

ART. 2.

La validità delle delegazioni rilasciate dai comuni e dalle province a garanzia dei mutui di cui al primo comma del precedente articolo cesserà dal 1° luglio 1973. Il Ministero del tesoro è incaricato di emettere gli appositi provvedimenti.

ART. 3.

I comuni e le province verseranno allo Stato 40 annualità posticipate determinate sui resti di capitale dei mutui, per la parte risultante a loro carico al 30 giugno 1973 al saggio di interesse del 3 per cento.

In caso di mancato versamento delle somme, dovute dai comuni e dalle province a norma del presente articolo, il Ministero del tesoro è autorizzato a rivalersi per i corrispondenti importi sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e sui contributi dovuti dallo Stato ai rispettivi enti a norma delle leggi vigenti.

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il provento di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o mediante emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 150 miliardi per il 1973 e di lire 300 miliardi per gli anni successivi.

I mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, sono contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il ministro del tesoro e il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso ministro. Il servizio dei mutui è assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, è soggetta all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi alla spesa delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fa fronte, per l'anno 1973, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.